

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemilasette il giorno venti del mese di marzo alle ore sedici e quindici minuti primi (20/03/2007, ore 16,15); ---
in Comune di Udine, Piazza Patriarcato n.2, nella Sala del Consiglio della Provincia di Udine di Palazzo Belgrado; -----
dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine; -----
è presente il signor: -----
- COLAUTTI ALESSANDRO, nato a Pavia di Udine (UD) il giorno 10 settembre 1954, residente a Udine in Via Piazza d'Armi n.55, cittadino italiano, codice fiscale: CLT LSN 54P10 G389A, che dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: ---
"CAFC s.p.a.", con sede legale a Udine in Via Duchi d'Aosta n.2, capitale sociale Euro 32.212.710,45, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Udine: 00158530303, di nazionalità italiana. -----
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti in assemblea straordinaria, in prima convocazione, i soci della predetta società, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente -----
----- ORDINE DEL GIORNO -----
1. Conformazione in house di CAFC S.p.A.: Modifica artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 27 dello Statuto Sociale ed introduzione art. 25 bis. -----
2. Progetto di Scissione Parziale Proporzionale del ramo "distribuzione gas naturale" di CAFC S.p.A., Relazione degli Amministratori, Situazione Patrimoniale di Scissione - Relativi atti e documenti allegati: approvazione. -----
Mi richiede pertanto di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le delibere che la stessa andrà ad adottare. -----
A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue: -----
Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto sociale assume la presidenza il richiedente medesimo, il quale dichiara: -----
= che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 11 (undici) dello statuto sociale, mediante avviso inviato in data 2 (due) marzo 2007 (duemilasette); -----
= che sono presenti, in proprio o per delega regolarmente formata e conservata tra gli atti sociali, i soci indicati nel foglio presenze che il comparente mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A"; i soci presenti, in proprio o per delega, sono titolari di complessive numero 382.521 (trecentottantaduemilacinquecentoventuno) azioni, su un totale di numero 623.673 (seicentoventitremila-seicentosettantatré) azioni del valore nominale di Euro 51,65

(cinquantuno virgola sessantacinque) l'una, e rappresentano, pertanto, il 61,33% (sessantuno virgola trentatré per cento) circa dell'intero capitale; -----

= che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori: Colautti Alessandro, Presidente; Modolo Renato, Cumin Giovanni Luigi, Strisino Cesare, Gomboso Eddi, Consiglieri; --

= che del Collegio Sindacale sono presenti i signori: Dal Mas dott. Giovanni, Presidente; Ferrara rag. Giovanna e Zanelli dott. Patrizio, Sindaci Effettivi; -----

= che, con il consenso di tutti gli intervenuti, alla presente assemblea assiste anche il dott. Angelo Minighin, Direttore Generale della società "CAFC s.p.a. "; -----

= di aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti e la legittimazione; -----

= che perciò, l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare. -----

* * *

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda agli intervenuti che il percorso per dotare la società di una conformazione in house, anche attraverso le modifiche statutarie sottoposte oggi all'approvazione dei soci, si è articolato in una lunga serie di riunioni informali ed incontri sul territorio, in taluni casi anche con gli esperti in materia messi in campo dalla società. -----

Il Presidente precisa che gli atti oggi sottoposti all'approvazione dell'assemblea, in considerazione della loro rilevanza ed idoneità ad indirizzare la società verso un nuovo sistema, sono il frutto di un'attività condivisa con i soci e sono stati discussi ed approvati dai vari Consigli comunali. -

Il Presidente illustra brevemente il quadro normativo di riferimento in materia di affidamenti in house, a livello comunitario, regionale e nazionale ed illustra, altresì, i tre requisiti essenziali richiesti per tale conformazione in house: la società deve essere a partecipazione interamente pubblica, deve svolgere attività prevalente nel settore idrico integrato (tale necessità sta alla base dell'operazione di scissione di cui al secondo punto all'ordine del giorno) e deve essere strutturata in modo da consentire il cosiddetto controllo analogo. -----

Il Presidente sottolinea l'importanza del traguardo che la società si appresta a raggiungere, e la circostanza che il nuovo assetto permetterà, di fatto, agli enti locali che partecipano alla società di esercitare poteri di indirizzo e controllo più pregnanti rispetto a quelli attualmente ad essi spettanti in quanto soci. -----

Il Presidente precisa che il valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 (sedici) febbraio 2007 (duemilasette) e che apposita certificazione risulta de-

positata presso la sede della società a partire dal 19 (dicinove) febbraio 2007 (duemilasette). -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiede la parola. -----

Il Presidente precisa che, ai sensi del vigente statuto sociale, alcune delle modifiche proposte (e precisamente quelle relative agli articoli 4 e 15 dello statuto) devono essere approvate "...con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale...", mentre per le altre modifiche è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----

Il Presidente, infine, mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di adozione delle modifiche allo statuto sociale sopra illustrate, che sono state inviate a tutti i soci ed espressamente deliberate dai singoli Consigli Comunali. -----

Al termine della votazione il Presidente mi dichiara che: ----

- al momento del voto erano presenti in aula, in proprio o per delega, soci titolari di complessive numero 462.638 (quattrocentosessantaduemilaseicentotrentotto) azioni, corrispondenti al 74,18% (settantaquattro virgola diciotto per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che il Presidente mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B"; -----

- in ordine alla proposta di modifica degli articoli 1 (uno), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 12 (dodici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 25 (venticinque), 27 (ventisette) dello statuto sociale e di introduzione dell'art. 25-bis (venticinque-bis), hanno espresso voto favorevole tutti i soci presenti, titolari di complessive numero 462.638 (quattrocentosessantaduemilaseicentotrentotto) azioni, pari al 74,18% (settantaquattro virgola diciotto per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- l'assemblea, pertanto, all'unanimità, -----
----- ha deliberato -----

1. Di modificare come segue gli articoli dello statuto sociale sotto indicati: -----

----- "Art. 1 -----
----- (Denominazione) -----

1) E' corrente la società per azioni denominata "CAFC s.p.a.". 2) La Società è a totale capitale pubblico secondo il modello dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essendo stata a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, la Società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei ser-

vizi pubblici che ad essa risultano affidati dai Comuni soci.

----- Art. 4 -----

----- (Oggetto) -----

- 1) La società ha per oggetto lo svolgimento di: -----
- a) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione; -----
 - b) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue; -----
 - c) captazione, trattamento, distribuzione e vendita di acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche; -----
 - d) gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore; acquisto e distribuzione di gas metano, compreso la commercializzazione; produzione e distribuzione di energia elettrica; -----
 - e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione di energia elettrica; -----
 - f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi di segnalazione del traffico e verde pubblico. -----
- 2) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società può partecipare anche in via meramente finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nel comma precedente del presente articolo. -----
- 3) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati. -----
- 4) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ove ne venga dimostrata la convenienza anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e funzionale, la Società può, anche mediante partecipazione in imprese, enti, società, consorzi o altre entità associative, svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto so-

ziale ovvero assumere, direttamente o indirettamente, interessenze in attività accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli scopi sociali. -----

5) La Società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché, rilasciare fideiussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi. -----

6) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. -----

7) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing. -----

8) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267., la Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e marketing, nonché attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni, effettuare finanziamenti sotto qualsiasi forma. -----

9) In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030 con l'atto di trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, deliberato da tutti i Consigli comunali degli enti locali associati. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta. -----

----- Art. 5 -----

----- (Capitale sociale) -----

1) Il capitale sociale è di Euro 32.212.710,45 (trentadue milioni duecentododicimila settecentodieci virgola quarantacinque) ed è diviso in numero 623.673 (seicentoventitremila seicentoseventantatré) azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna. -----

2) Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite

conferimenti di beni in natura e di crediti. -----

----- **Art. 6** -----

----- **(Azioni)** -----

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. -----
- 2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. -----
- 3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C. -----

----- **Art. 7** -----

----- **(Obbligazioni)** -----

- 1) La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge. -----

----- **Art. 8** -----

----- **(Il requisito del totale capitale pubblico)** -----

- 1) La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -----
- 2) Di conseguenza e per tutta la durata della Società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere ai comuni o agli altri enti locali. -----

----- **Art. 9** -----

----- **(Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento)** -----

- 1) Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta al Consiglio di Amministrazione, specificando se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni, il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni del trasferimento, il prezzo pattuito o - quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento - il valore in danaro che si intende attribuire alle azioni o ai diritti di opzione. ---
- 2) Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano il Consiglio di Amministrazione non autorizza il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, che, se compiuto, resterà inefficace verso la Società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dall'art. 8, il Consiglio autorizza l'atto e provvede a dare tempestivamente comunicazione dell'offerta a tutti i soci. -----
- 3) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione

di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. -----

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. -----

5) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. -----

6) E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 8. -----

9) In ogni caso tutte le azioni che, a qualunque titolo o causa, dovessero essere intestate a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 8, verranno riscattate da parte della società o dei soci, ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. -----

----- Art. 10 -----

----- (Assemblea azionisti) -----

1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. -----

2) L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

----- Art. 12 -----

----- (Competenze) -----

1) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno un volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

2) L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. -----

3) L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì

convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2367 C.C. -----

4) L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci ai sensi dell'art. 25 bis del presente statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in particolare: -----

- i) approva il bilancio; -----
- ii) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa; -----
- iii) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- v) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ---
- vi) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea -----

----- Art. 15 -----

----- (Costituzione e deliberazioni) -----

- 1) L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge. -----
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----
- 3) Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale, la modifica o la soppressione delle disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della Società e la modifica del presente articolo, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale. -----

----- Art. 17 -----

----- (Nomina degli amministratori) -----

- 1) Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della società, in conformità della volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 25 bis del presente statuto. -----

----- Art. 18 -----

----- (Altre disposizioni) -----

- 1) I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----

2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. In ogni caso la nomina dovrà tener conto della volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, di cui all'articolo 25bis, all'uopo previamente convocato. -----

3) La carica di componenti del consiglio di amministrazione è ricoperta ai sensi di legge. -----

4) La gestione dell'impresa spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge. -----

5) Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle imprese partecipate, che il Presidente trasmette al Coordinamento dei soci ai sensi dell'articolo 25 bis del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dal Coordinamento dei soci. -----

6) Il consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 d lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria. -----

7) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 D. lgs. 472/1997 a favore dei membri del consiglio di amministrazione, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative. -----

----- Art. 19 -----

----- (Cariche sociali) -----

1) Il presidente è nominato dall'assemblea ordinaria. -----

2) Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione. -----

3) Il consiglio può inoltre nominare: -----

a) uno o più amministratori delegati conferendo loro proprie attribuzioni; -----

b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri; -----

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. -----

----- Art. 25 -----

----- (Collegio sindacale) -----

1) Il collegio sindacale si compone del presidente e di due sindaci effettivi. -----

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. -----
3) Nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 25 bis del presente statuto, spetta all'assemblea della società la nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due supplenti. -----

4) I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e dei sindaci effettivi. -----

5) E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. -----

6) Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci all'atto della nomina e salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 bis C.C., dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione, nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 25 bis del presente statuto. -----

----- Art. 27 -----

----- (Distribuzione di utili) -----

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: -----

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; ---
- b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.". ---

2. Di introdurre nello statuto sociale il seguente nuovo art. 25 bis: -----

----- "Art. 25 bis -----

----- (Diritti di controllo degli enti locali soci) -----

1) Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la Società. -----

2) I soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo e dell'art. 21 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, che disciplina apposito Coordinamento dei soci. -----

3) Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti gli enti

locali soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa. -----

4) Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei Soci: -----

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; -----

b) i bilanci d'esercizio; -----

c) la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società; -----

d) la relazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente statuto; -----

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci. -----

5) La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di CAFC s.p.a. Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. -----

6) Anche mediante l'esame degli atti al precedente p.to 4., il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di amministrazione. -----

7) Il collegio sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403bis Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

8) La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale. --

9) Ai fini di cui ai p.ti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno. -----

10) Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi prece-

denti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. -----

11) Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società. -----

12) Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci.". -----

Il testo dello statuto sociale, aggiornato con tutte le modifiche sopra deliberate, viene allegato al presente atto sotto la lettera "C". -----

----- * * * -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti il progetto di scissione parziale proporzionale della società "CAFC s.p.a.", da attuarsi mediante assegnazione di parte del suo patrimonio, e precisamente del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, ad una società beneficiaria a responsabilità limitata di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "CAFC Energia S.r.l." e la cui sede sarà posta nel Comune di Udine in Via Duchi d'Aosta n.2. -----

Il progetto di scissione, contenente, fra l'altro, l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali costituenti il ramo d'azienda che verrà assegnato alla società beneficiaria, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D". -----

Il Presidente illustra, inoltre, la relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies c.c. e precisa che: -----

= la scissione avverrà sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della società scindenda alla data del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 (dodici) ottobre 2006 (duemilasei); -----

= alla società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC Energia S.r.l." verrà assegnato un patrimonio netto del valore contabile (determinato alla data del 30 giugno 2006) di complessivi Euro 4.237.655,49 (quattromilioniduecentotrentasettemilaseicentocinquantacinque virgola quarantanove), da imputarsi per Euro 62.367,30 (sessantaduemilatrecentosessantasette virgola trenta) a capitale sociale e per la restante somma di Euro 4.175.288,19 (quattromilionicentosettantacinquemiladuecentottantotto virgola diciannove) a riserve; -----

= il capitale della società beneficiaria, pari a Euro 62.367,30 (sessantaduemilatrecentosessantasette virgola trenta), verrà attribuito a tutti i soci della società scindenda, in proporzione all'entità della partecipazione al capitale di quest'ultima da ciascuno di essi posseduta; -----

= correlativamente, il patrimonio netto della società scindenda subirà una diminuzione di complessivi Euro 4.237.655,49 (quattromilioniduecentotrentasettemilaseicentocinquantacinque virgola quarantanove) da attuarsi mediante riduzione, per pari importo, delle riserve; il capitale sociale della società scindenda non subirà, pertanto, alcuna variazione in conseguenza e per effetto della scissione. -----

Il Presidente propone di precisare che: -----

= eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, costituenti il ramo d'azienda che verrà assegnato alla società beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei) e la data di efficacia della scissione, origineranno posizioni di debito e credito tra la società scissa e la società beneficiaria, che verranno calcolate nel loro esatto ammontare con riferimento alla data di efficacia della scissione; le somme così determinate dovranno essere corrisposte entro e non oltre il termine del 31 (trentuno) luglio 2007 (duemilasette); -----

= eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data di riferimento della situazione patrimoniale e fino al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette) rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio a cui oggettivamente si riferiscono e la regolazione sarà definita tra le parti. -----

Il Presidente sottolinea che lo statuto della società scindenda non subirà alcuna modifica in conseguenza e per effetto della scissione; il Presidente illustra, poi, il testo dello statuto che andrà ad assumere la società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC Energia S.r.l.". -----

Lo statuto della società beneficiaria costituisce parte integrante del progetto di scissione e si trova, pertanto, con questo allegato al presente atto sotto la lettera "D". -----

Il Presidente fa rilevare come le delibere che i soci andranno oggi ad assumere in ordine alla scissione debbano contenere tutte le indicazioni previste dalla legge per l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, con riferimento alla società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC Energia S.r.l.". In particolare, si rende necessario nominare sin d'ora l'organo di amministrazione della società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC Energia S.r.l.". Il Presidente propone di nominare un Amministratore unico, che gestisca la sola fase di avvio della società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC Energia S.r.l.", rimanendo in carica sino alla data della prima assemblea dei soci, che l'Amministrato-

re stesso provvederà a convocare nel più breve tempo possibile, e, comunque, non oltre il giorno 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette). Il Presidente si dichiara disponibile a rivestire tale incarico. -----

Il Presidente, infine, dichiara ed attesta che: -----
= la relazione degli esperti non è stata predisposta, non essendo richiesta ai sensi dell'art. 2506-ter, comma terzo, c.c.; -----

= il progetto di scissione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 (venticinque) ottobre 2006 (duemilasei), unitamente alla relazione degli amministratori prevista dagli artt. 2506-ter e 2501-quinquies c.c., ed è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Udine in data 30 (trenta) ottobre 2006 (duemilasei); -----

= a partire dal giorno 25 (venticinque) ottobre 2006 (duemilasei) sono rimasti ininterrottamente depositati in copia, presso la sede della società scindenda, il progetto di scissione e gli altri documenti richiesti dall'art. 2501-septies c.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c. ---

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----
Nessuno chiede la parola. -----

Il Presidente precisa che, ai sensi del vigente statuto sociale, la scissione della società richiede, per l'approvazione, "...il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale...". -----

Il Presidente, infine, mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale della società sopra illustrato. -----

Al termine della votazione il Presidente mi dichiara che: ----

- al momento del voto erano presenti in aula, in proprio o per delega, soci titolari di complessive numero 457.071 (quattrocentocinquantasettemilasettantuno) azioni, corrispondenti al 73,29% (settantatré virgola ventinove per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che il Presidente mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "E"; -----

- in ordine alla proposta di approvazione del progetto di scissione, hanno espresso voto favorevole tutti i soci presenti, titolari di complessive numero 457.071 (quattrocentocinquantasettemilasettantuno) azioni, pari al 73,29% (settantatré virgola ventinove per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- l'assemblea, pertanto, all'unanimità, -----
----- ha deliberato -----

3. Di approvare il progetto di scissione parziale proporzionale della società "CAFC s.p.a.", nel testo illustrato dal Presidente ed allegato al presente atto sotto la lettera "D".

4. Di approvare, pertanto, la scissione parziale della so-

cietà "CAFC s.p.a.", da attuarsi mediante assegnazione di parte del suo patrimonio, e precisamente del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, ad una società beneficiaria a responsabilità limitata di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "CAFC ENERGIA S.r.l.". -----
L'esatta descrizione degli elementi patrimoniali, costituenti il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, che verranno assegnati alla società beneficiaria è contenuta nel progetto di scissione allegato al presente atto sotto la lettera "D". -----

La scissione avverrà sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della società scindenda alla data del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei). -----

I documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c., che non sono allegati a quest'atto, verranno con quest'ultimo depositati per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese. -----

5. Di stabilire che alla società beneficiaria di nuova costituzione "CAFC ENERGIA S.r.l.", la cui sede sarà posta nel Comune di Udine in Via Duchi d'Aosta n.2, verrà assegnato un patrimonio netto del valore contabile (determinato alla data del 30 giugno 2006) di complessivi Euro 4.237.655,49 (quattromilioniduecentotrentasettemilaseicentocinquantacinque virgola quarantanove), di cui Euro 62.367,30 (sessantaduemilatrecentosessantasette virgola trenta) verranno imputati a capitale sociale e i residui Euro 4.175.288,19 (quattromilioni-centosettantacinquemiladuecentottantotto virgola diciannove) verranno imputati a riserve. -----

Il capitale della società beneficiaria, pari a Euro 62.367,30 (sessantaduemilatrecentosessantasette virgola trenta), verrà attribuito a tutti i soci della società scindenda, in proporzione all'entità della partecipazione al capitale di quest'ultima da ciascuno di essi posseduta; il valore della partecipazione spettante a ciascun socio della società scindenda è dettagliatamente indicato nel prospetto che, costituendo parte integrante del progetto di scissione, si trova con questo allegato al presente atto sotto la lettera "D". ---

6. Di stabilire che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, costituenti il ramo d'azienda che verrà assegnato alla società beneficiaria, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data del 30 (trenta) giugno 2006 (duemilasei) e la data di efficacia della scissione, origineranno posizioni di debito e credito tra la società scissa e la società beneficiaria, che verranno calcolate nel loro esatto ammontare con riferimento alla data di efficacia della scissione; le somme così determinate dovranno essere corrisposte entro e non oltre il termine del 31 (trentuno) luglio 2007 (duemilasette). -----

7. Di stabilire che eventuali sopravvenienze attive o passive

che si dovessero manifestare a partire dalla data di riferimento della situazione patrimoniale e fino al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette) rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio a cui oggettivamente si riferiscono e la regolazione sarà definita tra le parti. -----

8. Di dare atto che l'oggetto sociale, le norme di ripartizione degli utili, la durata, nonché in genere la disciplina della società beneficiaria sono contenuti nello statuto che, costituendo parte integrante del progetto di scissione, si trova con questo allegato al presente atto sotto la lettera "D". -----

Come primo organo di amministrazione viene nominato un Amministratore Unico, nella persona del signor Alessandro Colautti, sopra generalizzato. -----

All'Amministratore Unico così nominato spettano i poteri di amministrazione indicati nell'articolo 19 (diciannove) dello statuto sociale della società beneficiaria e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, come indicato nell'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale della società beneficiaria. -----

L'Amministratore Unico, come sopra nominato, rimarrà in carica sino alla data della prima assemblea convocata per la nomina del nuovo organo amministrativo e comunque non oltre il giorno 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette). -----

Ai sensi dell'art. 2463 n.9 c.c., il componente dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della società beneficiaria, poste a carico di quest'ultima, ammonterà a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). -

9. Di stabilire che, quando la scissione avrà effetto, il patrimonio netto della società scindenda subirà una diminuzione di complessivi Euro 4.237.655,49 (quattromilioniduecentotrentasettemilaseicentocinquantacinque virgola quarantanove) da attuarsi mediante riduzione, per pari importo, delle riserve. -----

Il capitale sociale della società scindenda non subirà, pertanto, alcuna variazione in conseguenza e per effetto della scissione. -----

Lo statuto della società scindenda non subirà alcuna modifica in conseguenza e per effetto della scissione. -----

10. Di stabilire che, quando la scissione avrà effetto, la società beneficiaria "CAFC ENERGIA S.r.l." subentrerà di pieno diritto nella titolarità degli elementi patrimoniali ad essa assegnati, andando ad assumere a proprio vantaggio tutti i diritti e le situazioni soggettive attive in genere ed a proprio carico tutte le obbligazioni e situazioni soggettive passive in genere relativi ai detti elementi, senza eccezione alcuna. -----

11. Di delegare, in via tra loro disgiunta, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a: -----

* dare esecuzione alle presenti delibere di scissione, con

facoltà di stabilire le modalità ed i termini relativi e di compiere tutti gli atti utili e necessari per addivenire al perfezionamento della scissione stessa, quando questa sarà divenuta eseguibile a norma di legge e così stipulare ogni atto conseguente e prestare ogni opportuno consenso, con la precisazione che agli stessi sono conferite tutte le più ampie facoltà, in modo che non si possa eccepire nel loro operato il difetto di poteri; -----

* sottoscrivere l'atto di scissione o conferire procure speciali a terze persone per la sottoscrizione dello stesso, in conformità delle presenti delibere. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore sedici e cinquantacinque minuti primi (ore 16,55). -----

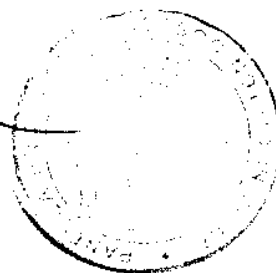
La redazione del presente verbale è stata da me notaio personalmente completata il giorno 3 (tre) aprile 2007 (duemilasette). -----

Il comparente espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati "A", "B" ed "E". -----

Del presente verbale, unitamente agli allegati "C" e "D", io notaio ho dato lettura al comparente, signor Alessandro Colautti, il giorno 3 (tre) aprile 2007 (duemilasette) nel mio studio in Udine, Via Carducci n.16. -----

Al termine della lettura il comparente, approvandolo e confermandolo, ha sottoscritto il presente verbale, unitamente agli allegati, con me notaio alle ore sedici e trenta minuti primi (ore 16,30). -----

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per pagine sedici e quanto fin qui della diciassettesima.

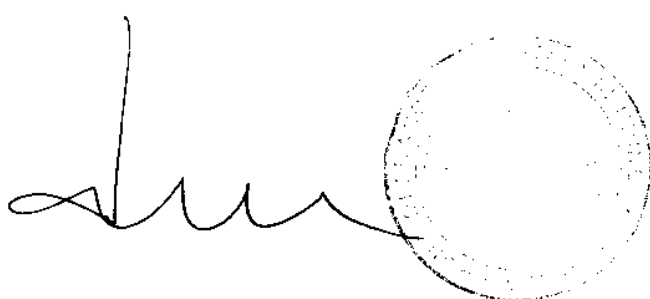


7268	/Comune	Artegna	/Sindaco	Sig. Roberto Venturini	/SI
6131	/Comune	Bagnaria Arsa	/Per Delega	Sig. Marcuzzi Massimo	/SI
6387	/Comune	Bicinicco	/Sindaco	Sig. Dino Strizzolo	/SI
13626	/Comune	Buja	/Sindaco	Sig. Luca Marcuzzo	/SI
11239	/Comune	Campoformido	/Per Delega	Sig. Romanello Pietro	/SI
7210	/Comune	Carlino	/Per Delega	Sig. Smania Dino	/SI
7453	/Comune	Castions di Str.	/Per Delega	Sig. Romanese Sofia	/SI
19123	/Comune	Cedroipo	/Per Delega	Sig. Scodellaro Luigino	/SI
7311	/Comune	Coseano	/Sindaco	Sig. Adriano Piccoli	/SI
7495	/Comune	Dignano	/Per Delega	Sig. Orlando Vittorio	/SI
4967	/Comune	Drenchia	/Sindaco	Sig. Tarcisio Donati	/SI
18175	/Comune	Gemona del Friuli	/Per Delega	Sig. Copetti Lucio	/SI
7876	/Comune	Gonars	/Per Delega	Sig. Ciroi Lauro	/SI
16915	/Comune	Latisana	/Per Delega	Sig. Canova Cesare	/SI
20823	/Comune	Lignano Sabb.	/Per Delega	Sig. Teghil Carlo	/SI
7127	/Comune	Lusevera	/Sindaco	Sig. Claudio Noacco	/SI
10730	/Comune	Majano	/Sindaco	Sig. Claudio Mario Zonta	/SI
9437	/Comune	Marano Lagunare	/Sindaco	Sig. Graziano Pizzimenti	/SI
10332	/Comune	Martignacco	/Per Delega	Sig. Baldo Sandro	/SI
7759	/Comune	Mereto di Tomba	/Per Delega	Sig. Burlone Sandro	/SI
6796	/Comune	Moruzzo	/Sindaco	Sig. Carletto Dreosso	/SI
8246	/Comune	Nimis	/Per Delega	Sig. Garofoli Silvio	/SI
8569	/Comune	Pagnacco	/Sindaco	Sig. Paolo Tragoni	/SI
7893	/Comune	Palazzolo d. St.	/Per Delega	Sig. Zoroddu Simone	/SI
10487	/Comune	Palmanova	/Per Delega	Sig. Donato Francesco	/SI
12538	/Comune	Pasian di Prato	/Per Delega	Sig. Pozzo Giorgio	/SI
6543	/Comune	Pocenia	/Sindaco	Sig. Sergio Anzile	/SI
10775	/Comune	Povoletto	/Sindaco	Sig. Alfio Cecutti	/SI
11155	/Comune	Pozzuolo del Fr.	/Per Delega	Sig. Bertoli Nicola	/SI
6518	/Comune	Precentico	/Sindaco	Sig. Giuseppe Napoli	/SI
6365	/Comune	Prepetto	/Per Delega	Sig. Zanuttig Camillo	/SI
7230	/Comune	Pulfero	/Per Delega	Sig. Domenis Mario	/SI
7954	/Comune	Ragogna	/Sindaco	Sig. Mirco Daffarra	/SI
9343	/Comune	Reana del Rojale	/Sindaco	Sig. Edi Colaoni	/SI
6653	/Comune	Ronchis	/Per Delega	Sig. Maniero Fabio	/SI
6058	/Comune	Ruda	/Per Delega	Sig. Gratton Francesco	/SI
5580	/Comune	San Vito al Torre	/Per Delega	Sig. Mottola Aniello	/SI
5997	/Comune	San Vito di Fag.	/Sindaco	Sig. Carmen Micoli	/SI
9705	/Comune	Sedegliano	/Sindaco	Sig. Corrado Olivo	/SI
7544	/Comune	Taipana	/Per Delega	Sig. Michelizza Fabio	/SI
4837	/Comune	Villa Vicentina	/Per Delega	Sig. Franz Mauro	/SI
8351	/Comune	Provincia di Ud.	/Presidente	Sig. Marzio Strassoldo	/SI
5632	/Comune	Aiello del Friuli	/		/NO
10420	/Comune	Basiliano	/		/NO
6964	/Comune	Bertiole	/		/NO
6025	/Comune	Camino al T.	/		/NO
4786	/Comune	Campolongo al T.	/		/NO
5163	/Comune	Chiopris Viscone	/		/NO
7117	/Comune	Colloredo di M.A.	/		/NO
8838	/Comune	Faedis	/		/NO
11150	/Comune	Fagagna	/		/NO
5951	/Comune	Flaibano	/		/NO
5295	/Comune	Grimacco	/		/NO
9051	/Comune	Lestizza	/		/NO
6629	/Comune	Magnano in Riv.	/		/NO
9742	/Comune	Mortegliano	/		/NO
7120	/Comune	Muzzana del Turg.	/		/NO
7933	/Comune	Oseppo	/		/NO
7216	/Comune	Rive d'Arcano	/		/NO
7215	/Comune	Rivignano	/		/NO
13117	/Comune	San Daniela d.Fr.	/		/NO
6338	/Comune	San Leonardo	/		/NO
6869	/Comune	Santa Maria la L.	/		/NO
5685	/Comune	Savogna	/		/NO
5438	/Comune	Stregna	/		/NO
8205	/Comune	Talmassons	/		/NO
4649	/Comune	Tepoglian	/		/NO
17457	/Comune	Tarcento	/		/NO
15455	/Comune	Tavagnacco	/		/NO
6103	/Comune	Teor	/		/NO
7655	/Comune	Torreano	/		/NO
7089	/Comune	Varmo	/		/NO
4845	/Comune	Visco	/		/NO

R I E P I L O G O

Presenti	Assenti	Quorum	Maggioranza
382521	241152	374204	374204
61,33 %	38,67 %	60 %	60 %





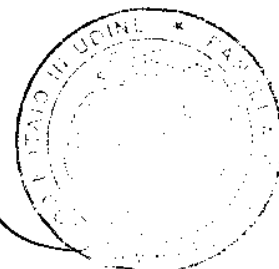
7268	/Comune Artegna	/Sindaco	Sig. Roberto Venturini	/Favorevole
6131	/Comune Bagnaria Arsa	/Per Delega	Sig. Marcuzzi Massimo	/Favorevole
6964	/Comune Bertiole	/Sindaco	Sig. Mario Battistuta	/Favorevole
6367	/Comune Biciniccio	/Sindaco	Sig. Dino Strizzolo	/Favorevole
13626	/Comune Buja	/Sindaco	Sig. Luca Marcuzzo	/Favorevole
11239	/Comune Campoformido	/Per Delega	Sig. Romanello Pietro	/Favorevole
7210	/Comune Carlino	/Per Delega	Sig. Smania Dino	/Favorevole
7453	/Comune Castions di Str.	/Per Delega	Sig. Romanese Sofia	/Favorevole
5163	/Comune Chiopris Viscone	/Sindaco	Sig. Carlo Schiff	/Favorevole
19123	/Comune Codroipo	/Per Delega	Sig. Scodellaro Luigino	/Favorevole
7117	/Comune Colloredo di M.A.	/Sindaco	Sig. Ennio Benedetti	/Favorevole
7311	/Comune Coseano	/Sindaco	Sig. Adriano Piccoli	/Favorevole
7495	/Comune Dignano	/Per Delega	Sig. Orlando Vittorio	/Favorevole
4967	/Comune Drenchia	/Sindaco	Sig. Tarcisio Donati	/Favorevole
5951	/Comune Flaibano	/Sindaco	Sig. Stefano Fabbro	/Favorevole
18175	/Comune Gemona del Friuli	/Per Delega	Sig. Copetti Lucio	/Favorevole
7876	/Comune Gonars	/Per Delega	Sig. Ciroi Mauro	/Favorevole
16915	/Comune Latisana	/Per Delega	Sig. Canova Cesare	/Favorevole
9051	/Comune Lestizza	/Sindaco	Sig. Amleto Tosone	/Favorevole
20823	/Comune Lignano Sabb.	/Per Delega	Sig. Teghil Carlo	/Favorevole
7127	/Comune Lusevera	/Sindaco	Sig. Claudio Noacco	/Favorevole
10730	/Comune Majano	/Sindaco	Sig. Claudio Mario Zonta	/Favorevole
9437	/Comune Marano Lagunare	/Sindaco	Sig. Graziano Pizzimenti	/Favorevole
10332	/Comune Martignacco	/Per Delega	Sig. Baldo Sandro	/Favorevole
7759	/Comune Mereto di Tomba	/Per Delega	Sig. Burlone Sandro	/Favorevole
9742	/Comune Mortegliano	/Per Delega	Sig. Di Trapani Vito	/Favorevole
6796	/Comune Moruzzo	/Sindaco	Sig. Carletto Drosso	/Favorevole
7120	/Comune Muzzana del Turg.	/Per Delega	Sig. Biondin Alessandra	/Favorevole
8246	/Comune Nimis	/Per Delega	Sig. Garofoli Silvio	/Favorevole
8569	/Comune Pagnacco	/Sindaco	Sig. Paolo Tragoni	/Favorevole
7893	/Comune Palazzolo d. St.	/Per Delega	Sig. Zoroddu Simone	/Favorevole
10487	/Comune Palmanova	/Per Delega	Sig. Donato Francesco	/Favorevole
12538	/Comune Pasian di Prato	/Per Delega	Sig. Pozzo Giorgio	/Favorevole
6543	/Comune Pordenone	/Sindaco	Sig. Sergio Anzile	/Favorevole
10775	/Comune Povoletto	/Sindaco	Sig. Alfio Cecutti	/Favorevole
11155	/Comune Pozzuolo del Fr.	/Per Delega	Sig. Bertoli Nicola	/Favorevole
6518	/Comune Precenico	/Sindaco	Sig. Giuseppe Napoli	/Favorevole
6365	/Comune Prepotto	/Per Delega	Sig. Zanuttig Camillo	/Favorevole
7230	/Comune Pulfero	/Per Delega	Sig. Domenis Mario	/Favorevole
7954	/Comune Ragogna	/Sindaco	Sig. Mirco Daffarra	/Favorevole
9343	/Comune Reana del Rojale	/Sindaco	Sig. Edi Colaoni	/Favorevole
7216	/Comune Riva d'Arcano	/Sindaco	Sig. Gabriele Contardo	/Favorevole
6653	/Comune Ronchis	/Per Delega	Sig. Maniero Fabio	/Favorevole
6058	/Comune Ruda	/Per Delega	Sig. Gratton Francesco	/Favorevole
6338	/Comune San Leonardo	/Per Delega	Sig. Edi Colaoni	/Favorevole
5580	/Comune San Vito al Torre	/Per Delega	Sig. Mottola Aniello	/Favorevole
5997	/Comune San Vito di Fag.	/Sindaco	Sig. Carmen Micoli	/Favorevole
9705	/Comune Sadegliano	/Sindaco	Sig. Corrado Olivo	/Favorevole
7544	/Comune Talpiana	/Per Delega	Sig. Michelizza Fabio	/Favorevole
15455	/Comune Tavagnacco	/Sindaco	Sig. Mario Pezzetta	/Favorevole
4837	/Comune Villa Vicentina	/Per Delega	Sig. Franz Mauro	/Favorevole
8351	/Comune Provincia di Ud.	/Per Delega	Sig. Marchetti Fabio	/Favorevole
5632	/Comune Aiello del Friuli	/		Assente
10420	/Comune Basiliano	/		Assente
6025	/Comune Camino al T.	/		Assente
4786	/Comune Campolongo al T.	/		Assente
8838	/Comune Faedis	/		Assente
11150	/Comune Fagagna	/		Assente
5295	/Comune Grignacco	/		Assente
6629	/Comune Magnano in Riv.	/		Assente
7933	/Comune Osoppo	/		Assente
7215	/Comune Rivignano	/		Assente
13117	/Comune San Daniele d. Fr.	/		Assente
6869	/Comune Santa Maria la L.	/		Assente
5685	/Comune Savogna	/		Assente
5438	/Comune Stregna	/		Assente
8205	/Comune Talmassons	/		Assente
4649	/Comune Tapogliano	/		Assente
17457	/Comune Tarcento	/		Assente
6103	/Comune Teor	/		Assente
7655	/Comune Torreano	/		Assente
7089	/Comune Varmo	/		Assente
4845	/Comune Visco	/		Assente

R I E P I L O G O

Presenti	Assenti	Quorum	Maggioranza	
462638	161035	374204	374204	
74,18 %	25,82 %	60 %	60 %	
		Favorevoli	Contrari	Astenuti
		462638		
Perc. Totale Azioni		74,18 %	,00 %	,00 %
Perc. Presenti		100, %	, %	, %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



----- **STATUTO SOCIALE** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO** -----

----- **Art. 1** -----

----- **(Denominazione)** -----

- 1) E' corrente la società per azioni denominata "CAFC s.p.a.". -----
2) La Società è a totale capitale pubblico secondo il modello dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Essendo stata a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, per trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, la Società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dai Comuni soci. -----

----- **Art. 2** -----

----- **(Sede)** -----

- 1) La società ha sede legale in Udine. -----
2) Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza. -----

----- **Art. 3** -----

----- **(Durata)** -----

- 1) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta) e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi. -----

----- **Art. 4** -----

----- **(Oggetto)** -----

- 1) La società ha per oggetto lo svolgimento di: -----
a) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione; -----
b) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue; -----
c) captazione, trattamento, distribuzione e vendita di acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche; -----
d) gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore; acquisto e distribuzione di gas metano, compreso la commercializzazione; produzione e distribuzione di energia elettrica; -----
e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione di energia elettrica; -----
f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi di segnalazione del traffico e verde pubblico. -----
2) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società può partecipare anche in via meramente finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o

complementari ai servizi indicati nel comma precedente del presente articolo. -----

3) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati. -----

4) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ove ne venga dimostrata la convenienza anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e funzionale, la Società può, anche mediante partecipazione in imprese, enti, società, consorzi o altre entità associative, svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale ovvero assumere, direttamente o indirettamente, interessenze in attività accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli scopi sociali. -----

5) La Società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi. -----

6) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. -----

7) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing. -----

8) Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267., la Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e marketing, nonché attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni, effettuare finanziamenti sotto qualsiasi forma. -----

9) In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2030 con l'atto di trasformazione del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, deliberato da tutti i Consigli comunali degli enti locali associati. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE SOCIALE - AZIONI - -----

----- OBBLIGAZIONI -----

----- Art. 5 -----

----- **(Capitale sociale)** -----

1) Il capitale sociale è di Euro 32.212.710,45 (trentaduemilioni duecentododicimila settecentodieci virgola quarantacinque) ed è diviso in numero 623.673 (seicentoventitremila seicentosettantatré) azioni ordinarie, nominative, indivisibili del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna. -----

2) Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e di statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. -----

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura e di crediti. -----

----- **Art. 6** -----

----- **(Azioni)** -----

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. -----

2) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. -----

3) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C. -----

----- **Art. 7** -----

----- **(Obbligazioni)** -----

1) La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge. -----

----- **Art. 8** -----

----- **(Il requisito del totale capitale pubblico)** -----

1) La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -----

2) Di conseguenza e per tutta la durata della Società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere ai comuni o agli altri enti locali. -----

----- **Art. 9** -----

----- **(Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento)** -----

1) Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta al Consiglio di Amministrazione, specificando se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni, il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni del trasferimento, il prezzo pattuito o - quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento - il valore in danaro che si intende attribuire alle azioni o ai diritti di opzione. -----

2) Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 8. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano il Consiglio di Amministrazione non autorizza il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, che, se compiuto, resterà inefficace verso la So-

cietà e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dall'art. 8, il Consiglio autorizza l'atto e provvede a dare tempestivamente comunicazione dell'offerta a tutti i soci. -----

3) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. -----

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. -----

5) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. -----

6) E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 8. -----

9) In ogni caso tutte le azioni che, a qualunque titolo o causa, dovessero essere intestate a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 8, verranno riscattate da parte della società o dei soci, ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. -----

----- TITOLO III -----

----- ASSEMBLEA -----

----- Art. 10 -----

----- (Assemblea azionisti) -----

1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio nazionale. -----

2) L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

----- Art. 11 -----

----- (Avviso di convocazione) -----

1) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione, mediante avviso da comunicare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni. -----

2) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o

sindaci, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza.

3) In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti e ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

----- Art. 12 -----

----- (Competenze) -----

1) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno un volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può tenersi entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

2) L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. -----

3) L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2367 C.C. -----

4) L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci ai sensi dell'art. 25 bis del presente statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e in particolare: -----

i) approva il bilancio; -----

ii) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa; -----

iii) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; -----

iv) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

v) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. -----

vi) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea. -----

----- Art. 13 -----

----- (Intervento e voto) -----

1) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. -----

2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C. -----

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. -----

4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine

al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. --

Art. 14

(Presidenza e segreteria)

1) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. -----

2) Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. -----

Art. 15

(Costituzione e deliberazioni)

1) L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge. --

2) L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----

3) Tuttavia, per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale, la modifica o la soppressione delle disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della Società e la modifica del presente articolo, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale. -----

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

(Numero degli amministratori)

1) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7). -----

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

1) Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea della società, in conformità della volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, previsto dall'articolo 25 bis del presente statuto. -----

Art. 18

(Altre disposizioni)

1) I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----

2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. In ogni caso la nomina dovrà tener conto della volontà degli enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci, di cui all'articolo 25bis, all'uopo previamente convocato. -----

3) La carica di componenti del consiglio di amministrazione è ricoperta ai sensi di legge. -----

4) La gestione dell'impresa spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge. -----

5) Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle imprese partecipate, che il Presidente trasmette al Coordinamento dei soci ai sensi dell'articolo 25 bis del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dal Coordinamento dei soci. -----

6) Il consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 d lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria. -----

7) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 D. lgs. 472/1997 a favore dei membri del consiglio di amministrazione, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative. -----

----- **Art. 19** -----

----- **(Cariche sociali)** -----

1) Il presidente è nominato dall'assemblea ordinaria. -----

2) Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione. -----

3) Il consiglio può inoltre nominare: -----

a) uno o più amministratori delegati conferendo loro proprie attribuzioni; -----

b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri; -----

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. -----

----- **Art. 20** -----

----- **(Deleghe e attribuzioni)** -----

1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 C.C. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per

determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del consiglio di amministrazione quali dirigenti o dipendenti. -----

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, la decisione sui seguenti atti: -----

a) i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; -----

b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi; -----

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale; -----

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio; -----

e) l'assunzione di mutui; -----

f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore ad euro 1.032.914,00 (unmilione trentadue milio-
vecentoquattordici virgola zero zero). -----

Art. 21

(Convocazione del consiglio)

1) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. -----

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. -----

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. -----

4) E' ammessa la possibilità che i consigli di amministrazione si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. -----

Art. 22

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1) Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. -----

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. -----

3) Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. -----

4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute. -----

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del presidente e dei singoli consiglieri in relazione alle rispettive attribuzioni. -----

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto. -----

----- TITOLO V -----

----- RAPPRESENTANZA LEGALE -----

----- Art. 24 -----

----- (Presidente e amministratore delegato) -----

1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. -----

2) Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione. -

3) Per il compimento di alcune attività può essere dal consiglio di amministrazione attribuita la rappresentanza della società anche al direttore generale, se nominato. -----

----- TITOLO VI -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

----- Art. 25 -----

----- (Collegio sindacale) -----

1) Il collegio sindacale si compone del presidente e di due sindaci effettivi. -----

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. -----

3) Nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 25 bis del presente statuto, spetta all'assemblea della società la nomina del presidente del collegio sindacale, dei due sindaci effettivi e dei due supplenti. -----

4) I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e dei sindaci effettivi. ----

5) E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. -----

6) Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci all'atto della nomina e salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 bis C.C., dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione, nel rispetto della volontà manifestata in sede di Coordinamento dei Soci previsto dall'art. 25 bis del presente statuto. -----

----- TITOLO VI BIS -----

----- CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SULLA SOCIETÀ -----

----- Art. 25 bis -----

----- (Diritti di controllo degli enti locali soci) -----

1) Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti locali soci nei con-

fronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la Società. --

2) I soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato decreto legislativo e dell'art. 21 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, che disciplina apposito Coordinamento dei soci. -----

3) Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa. -----

4) Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei Soci: -----

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; -----

b) i bilanci d'esercizio; -----

c) la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società; -----

d) la relazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente statuto; -----

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci.

5) La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di CAFC s.p.a. Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. -----

6) Anche mediante l'esame degli atti al precedente p.to 4., il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di amministrazione. -----

7) Il collegio sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403bis Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -

8) La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e re-

gionale. -----
9) Ai fini di cui ai p.ti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno. -----

10) Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. -----

11) Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società. -----

12) Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci. -----

----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO E UTILI -----

----- Art. 26 -----

----- (Esercizio sociale) -----

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

----- Art. 27 -----

----- (Distribuzione di utili) -----

1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue: -----

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento -----

----- Art. 28 -----

----- (Scioglimento) -----

1) Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge. -----

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI FINALI -----

----- Art. 29 -----

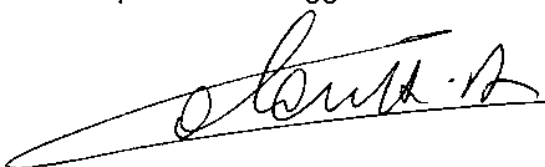
----- (Foro competente) -----

1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Udine. -----

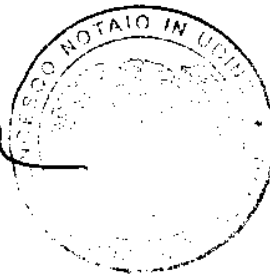
----- Art. 30 -----

----- (Rinvio) -----

1) Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge. -----



[Handwritten signature]



Progetto di scissione parziale proporzionale della società

CAFC S.p.A.

a beneficio della costituenda Società

CAFC Energia S.r.l.

Redatto dal Consiglio di amministrazione di CAFC S.p.A.
ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione della società CAFC S.p.A., con sede in Udine, Via Duchi d'Aosta n. 2 (di seguito anche "CAFC");

premesso che

- la L. 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli) ha dettato il quadro regolamentare di riferimento del settore idrico con i seguenti obiettivi:
 1. il miglioramento della qualità del servizio idropotabile offerto agli utenti;
 2. l'accrescimento dell'efficienza tecnica ed economica del servizio idrico, a tutti i livelli, dalla fase di progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione;
 3. la tutela dell'integrità ambientale;
- per conseguire detti obiettivi, la riorganizzazione del settore idrico prevista dalla Legge Galli si basa sui seguenti principi:
 1. l'individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), tali da garantire il conseguimento di adeguate dimensioni operative e il superamento della frammentazione gestionale;
 2. la gestione integrata del servizio idrico, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e definito come servizio idrico integrato (SII);
 3. la natura imprenditoriale della gestione, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con una netta separazione del momento aziendale e imprenditoriale rispetto a quello di decisione, programmazione e controllo, proprio dell'istituzione pubblica;
 4. una politica tariffaria tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII e deve essere unica per ciascun ATO;
- la L.R. n. 13 del 23 giugno 2005 ha ad oggetto la "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)";
- con convenzione dd. 10.10.2006 i Comuni della Provincia di Udine hanno costituito l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale "ATO Centrale Friuli" individuato con la delibera della Giunta Regionale n. 1045 del 9 aprile 1998;
- l'Autorità d'Ambito, dopo aver completato la ricognizione delle opere ed impianti, proseguirà nell'attuazione della Legge Galli con l'approvazione del Piano d'Ambito, costituito dal Piano degli Interventi, dal Piano Economico Finanziario e dal Modello Organizzativo Gestionale, con decisione che dovrà essere assunta all'unanimità;
- l'Autorità d'Ambito potrà procedere all'affidamento cd. "in house" – ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. C), del D.Lgs. n. 267/2000 – del ciclo idrico integrato a soggetti che siano in possesso dei requisiti di legge;
- CAFC, alla luce del parere espresso dall'avv. CAIA di Bologna, e considerata la propria attività, che include sia il servizio idrico integrato sia la distribuzione del gas naturale, effettuata per tramite delle società controllate Metanfriuli S.r.l. e STI S.p.A., deve procedere alla separazione delle sopraindicate attività, in modo tale che CAFC possa conseguire l'affidamento in house;

- ❑ per raggiungere tale obiettivo è necessaria la scissione parziale proporzionale di CAFC (di seguito la “Scissione”) che assegni il compendio patrimoniale relativo alla distribuzione del gas naturale ad una nuova società detenuta al 100% dagli Enti Locali oggi azionisti di CAFC;
- ❑ non sussiste nessun impedimento alla Scissione poiché CAFC non risulta sottoposta a procedure concorsuali né si trova in liquidazione;
- ❑ il perfezionamento della Scissione mediante stipula dell'atto di scissione, ai sensi degli artt. 2506 ter e 2504 c.c., è subordinato all'approvazione dell'operazione da parte dei soci ai sensi di legge;

tutto ciò premesso, ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale proporzionale di CAFC, ai sensi degli artt. 2506, 2506 bis e 2501 ter c.c. (di seguito il “Progetto di Scissione”), a favore della società di nuova costituzione che assumerà la denominazione di “CAFC Energia S.r.l.”.

1. Art. 2501-ter, n. 1: il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione

La società che trasferirà parte del suo patrimonio, e precisamente il ramo d'azienda relativo distribuzione del gas naturale, è CAFC S.p.A. (di seguito anche semplicemente “Scissa”), corrente in Udine, via Duchi d'Aosta n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Udine 00158530303, numero di Repertorio Economico e Amministrativo 203443, capitale sociale euro 32.212.710,45 (trentaduemilioni duecentododicimila settecentodieci virgola quarantacinque), suddiviso in n° 623.673 azioni ordinarie del valore nominale di € 51,65 ciascuna, interamente versato ed esistente dall'ultimo bilancio approvato alla data odierna.

La società cui verrà attribuito il ramo di azienda trasferito da CAFC S.p.A., è CAFC Energia S.r.l. (di seguito anche semplicemente “Beneficiaria”), società che si costituirà per effetto della scissione con un capitale sociale di euro 62.367,30 (sessantaduemila trecentosessantasette virgola trenta), con sede in Udine, via Valdagno n. 41/3.

2. Art. 2501-ter, n. 2: l'atto costitutivo delle società partecipanti alla scissione, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione

Lo statuto vigente della società Scissa non è oggetto di variazioni in relazione alla descritta operazione di scissione. Si rinvia all'allegato “A” per lo statuto della Beneficiaria.

3. Art. 2501-ter, nn. 3 e 4 e art. 2506-bis, comma 4: il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro, e le modalità ed i criteri di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria

Non si procede alla determinazione del rapporto di cambio, in quanto la Scissa non diminuirà il proprio capitale sociale, ma imputerà la riduzione patrimoniale esclusivamente a riserve del patrimonio netto.

Agli azionisti del CAFC S.p.A. verranno assegnate, alla data dalla quale decorreranno gli effetti della scissione, le quote della Beneficiaria in base al criterio di attribuzione proporzionale, come indicato nell'allegato “B”.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Art. 2501-ter, n. 5: la data dalla quale le azioni o quote assegnate partecipano agli utili

Le nuove quote della beneficiaria CAFC Energia S.r.l., assegnate agli attuali soci e nelle medesime proporzioni del CAFC, parteciperanno agli utili dal momento della costituzione della stessa beneficiaria, che coinciderà con la data di efficacia della scissione, secondo le previsioni dell'art. 2506-quarter del Codice Civile.

5. Art. 2501-ter, n. 6: la data a decorrere dalla quale le operazioni della società Scissa, per la parte afferente il compendio aziendale trasferito, sono imputate al bilancio della società Beneficiaria

La scissione, come già indicato, è parziale, con ciò intendendo che la Scissa continuerà ad esistere ed operare, e quindi le operazioni che riguardano le attività, le passività ed i rapporti giuridici che

rimangono di sua competenza (cioè quelli afferenti il ramo di azienda relativo alla gestione del ciclo idrico integrato) continueranno ad essere imputate al rispettivo bilancio.

Di contro, le altre operazioni, cioè quelle che riguardano le attività, le passività ed i rapporti giuridici trasferiti alla Beneficiaria (cioè quelli afferenti il ramo di azienda relativo alla distribuzione del gas naturale), saranno imputate al bilancio di quest'ultima a decorrere dallo stesso giorno in cui la scissione avrà efficacia in base alle disposizioni dell'art. 2506-quarter, comma 1, del Codice Civile.

Conseguentemente, gli effetti della scissione, anche a fini contabili e fiscali, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese.

6. Art. 2501-ter, nn. 7 e 8: il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, ed i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione

Non è previsto alcuno specifico trattamento per particolari categorie di soci – che non esistono dato che tutti i soci sono della medesima categoria – o di possessori di titoli diversi dalle azioni – non emessi – né alcun vantaggio particolare per i soggetti cui compete o competerà l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

7. Art. 2506-bis, comma 1: l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e l'eventuale conguaglio in denaro

Gli elementi attivi e passivi che la Scissa trasferirà alla Beneficiaria sono, come detto, quelli costituenti nel loro insieme il ramo di azienda relativo alla distribuzione del gas naturale, attualmente gestito da CAFC S.p.A., la quale pertanto dopo la scissione manterrà esclusivamente il ramo di azienda relativo alla distribuzione dell'acqua ed alla gestione del ciclo idrico integrato.

Per l'individuazione degli elementi attivi e passivi componenti il ramo di azienda alla data del 30/06/2006, si rinvia all'allegato "C"; gli elementi così descritti saranno aggiornati alla data di decorrenza degli effetti della scissione tenuto conto delle sole variazioni ad essi specificatamente riferite, senza considerare le modificazioni che, per altri motivi, potessero essere intervenute nel patrimonio netto della società scissa.

La scissione viene attuata a valori contabili, con ciò intendendo che la Beneficiaria recepirà nella propria contabilità e nel proprio bilancio le attività e le passività trasferite dalla Scissa mantenendo i medesimi valori contabili che queste avevano presso la medesima.

Nell'allegato "D" viene presentata la situazione patrimoniale del CAFC S.p.A. ante e post scissione.

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Colautti Alessandro)

STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

- 1) E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "CAFC ENERGIA S.r.l".

Art. 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale in Udine.
2) Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata)

- 1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e può essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 4

(Oggetto)

- 1) La società ha per oggetto l'attività di gestione di pubblici servizi in genere, ed in particolare:

- la distribuzione di gas metano, o equivalente, ad usi sia civili che industriali, attuata tramite reti ed apparecchiature accessorie costruite in proprio o da terzi;
- la distribuzione di acqua per uso civile, industriale e irriguo, attuata tramite reti ed apparecchiature accessorie costruite in proprio o da terzi, previa captazione dell'acqua sia in proprio che acquistata da terzi;
- la gestione di servizi ecologici in genere ed, in particolare, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché la gestione dei relativi impianti di smaltimento e depurazione, nel rispetto delle normative di legge in materia e previa le necessarie autorizzazioni amministrative;
- la costruzione e la gestione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento per conto terzi, anche mediante lo sfruttamento di energie alternative;
- la gestione di reti telefoniche ed informatiche per conto proprio e di terzi, nel rispetto delle norme in proposito;
- la gestione di impianti di illuminazione per conto di enti pubblici e privati;
- la progettazione, la costruzione ed installazione di impianti per la distribuzione di gas combustibili;
- l'esercizio diretto, in concessione od appalto, della distribuzione di cui al punto precedente;
- il commercio di articoli relativi ad uso industriale e domestico di gas combustibili;
- la progettazione, la costruzione e la gestione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione ed antinquinamento, di parcheggi, di impianti di illuminazione e di segnalazione, la gestione calore ed il trattamento delle acque dei rifiuti;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili e fabbricati civili, industriali, commerciali, la valorizzazione di aree e di immobili in genere nonché l'amministrazione e la gestione di immobili propri;
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società o enti, nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, con facoltà di esercitare le attività strumentali e connesse a quella finanziaria svolta, nonché qualsivoglia altra attività consentita agli intermediari finanziari non operanti nei confronti del pubblico.

- 2) La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed

elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3) La società può, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, per debiti e obbligazioni propri o di terzi.

4) Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

5) Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005 n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI – TITOLI DI DEBITO

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è fissato in Euro 62.367,30 (sessantaduemila trecentosessantasette virgola trenta).

2) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

(Aumento e riduzione del capitale)

1) Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta), che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

2) Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestualmente richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda.

Art. 7

(Altri apporti dei soci)

1) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

2) Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

3) In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

(Titoli di debito)

1) La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

2) L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI - RECESSO

Art. 9

(Partecipazione maggioritaria pubblica)

- 1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere posseduto in misura non inferiore al cinquantuno per cento (51%) dai soci di diritto pubblico.
 - 2) Il restante quarantanove per cento (49%) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee potrà essere posseduto anche da soci non di diritto pubblico.
 - 3) A ciascun socio privato è fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al due per cento (2%) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee.
 - 4) Tale limite si applica, per quanto riguarda le persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo nucleo familiare (comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato ed i figli minori) e, per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza (comprendente soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero aderenti ad accordi stabili relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni).
 - 5) L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata per la parte eccedente la percentuale stabilita. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra indicata il diritto di voto e gli altri diritti sociali.
 - 6) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo. Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio giuridico, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento, la fusione, la scissione e la liquidazione.
- Il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offerirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:
- a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
 - b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
 - c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;
 - d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;
 - e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 10 **(Recesso)**

1) Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

2) Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

3) Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

4) Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

5) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 11.

6) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'approvazione, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 11

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

1) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni

materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 12

(Decisioni dei soci in genere)

- 1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 2) In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.
- 3) Sono riservate, altresì, alla competenza dei soci le autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti degli amministratori:
 - a) sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti locali;
 - b) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
 - c) sull'acquisto di partecipazioni di valore superiore al tre per cento (3%) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società.

Art. 13

(Assemblea)

- 1) Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.
- 2) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 3) L'assemblea deve essere convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia.
- 4) L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso da comunicare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni.
- 5) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza.
- 6) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14

(Intervento e voto)

- 1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
- 2) Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.
- 3) A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

Art. 15

(Presidenza e segreteria)

- 1) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti; in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è

assunta, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

2) L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, su proposta del presidente ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

3) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4) E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 13, ultimo comma) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

5) Di ogni assemblea viene redatto un verbale in conformità dell'art. 2375 c.c., sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 16

(Costituzione e deliberazioni)

1) Salvo che la legge e il presente statuto non dispongano diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In caso di seconda convocazione il quorum costitutivo è quello previsto per la prima convocazione e, in caso di ulteriori convocazioni, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2) L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse, specifiche maggioranze.

3) Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, sia in prima sia in seconda o ulteriore convocazione.

4) Per la cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede sociale all'estero, il cambiamento dell'oggetto sociale e la modifica del presente articolo, la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore all'80% (ottanta per cento), calcolata sul capitale presente o rappresentato in assemblea, che rappresenti almeno il 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale, sia in prima sia in seconda o ulteriore convocazione.

5) Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

(Numero degli amministratori)

- 1) La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
 - a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7), secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.
- 2) Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- 3) Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.
- 4) Le decisioni del consiglio di amministrazione sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi dei successivi articoli 22 e 23.

Art. 18

(Nomina degli amministratori)

- 1) Salvo diversa decisione dei soci, per gli amministratori di nomina pubblica l'elezione avverrà sulla base di candidature presentate dai soci pubblici (con un numero libero di candidati). Successivamente all'elenco delle candidature, si procederà alla votazione in proporzione alla quota posseduta. Vengono eletti amministratori (per un numero pari di amministratori da nominarsi) coloro che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti si procederà alla votazione di solo quei candidati interessati, nello stesso modo sopra citato.
- 2) I soggetti di diritto pubblico di cui al comma precedente non parteciperanno alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
- 3) I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci diversi da quelli di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 13 e le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino individualmente o congiuntamente l'uno per cento (1%) delle partecipazioni aventi diritto al voto nell'assemblea. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco dei soci che hanno concorso a presentarle.
- 4) Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.
- 5) Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Art. 19

(Altre disposizioni)

- 1) I membri dell'organo di amministrazione durano in carica tre (3) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.
- 3) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dai soggetti di diritto pubblico spetterà agli stessi la nomina dei loro sostituti.
- 4) Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 5) La carica di componenti del consiglio di amministrazione è ricoperta ai sensi di legge.
- 6) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.
- 7) L'organo di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 D. lgs. 472/1997 stipulando, se del caso, apposite polizze, a

favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

8) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, c. 6 e dell'art. 5, c. 2 D. lgs. 472/1997 a favore dei membri dell'organo di amministrazione, rimettendo agli stessi di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative.

Art. 20

(Cariche sociali)

1) Il presidente, scelto tra i consiglieri di amministrazione nominati dai soggetti di diritto pubblico, è nominato dall'assemblea ordinaria.

2) Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione.

3) Il consiglio può inoltre nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

4) L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 21

(Deleghe e attribuzioni)

1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'art. 2381 c.c. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, la decisione sui seguenti atti:

a) i piani programma annuali e pluriennali e i *budget* di esercizio;

b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

e) l'assunzione di mutui;

f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore ad euro 1.032.914,00 (unmillionetrentaduemilanovecentoquattordici virgola zero zero).

Art. 22

(Convocazione del consiglio)

1) Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, *telex* o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

4) E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 23

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

- 1) Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.
- 3) Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.
- 4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 24

(Compensi e rimborsi spese)

- 1) Agli amministratori verrà assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
- 2) Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 3) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 25

(Presidente e amministratore delegato)

- 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.
- 2) Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione.
- 3) La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VII

CONTROLLO

Art. 26

Controllo individuale del socio

- 1) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
- 2) Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.
- 3) Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 27

Organo di controllo

- 1) La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.
- 2) La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.

Art. 28

Composizione e competenze del collegio sindacale

- 1) Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Art. 29

Revisione contabile

- 1) Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 30

(Esercizio sociale)

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità.
- 3) Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

Art. 31

(Distribuzione di utili)

- 1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO IX

SCIoglimento

Art. 32

(Scioglimento)

- 1) Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.
- 2) Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:
 - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

- 3) La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, c.c.
- 4) Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

(Foro competente)

1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Udine.

Art. 34

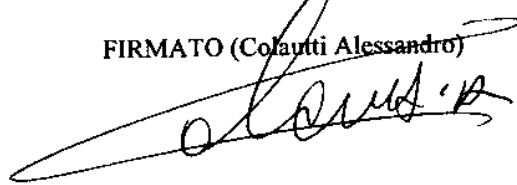
(Rinvio)

1) Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni e, in subordine, quelle delle società di persone.

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Colautti Alessandro)



Soci e relative quote di partecipazione nella società Beneficiaria "CAFC Energia S.r.l."

N°	Nominativo Socio	Valore Quota	%
1	Aiello del Friuli	563,20	0,90
2	Artegna	726,80	1,17
3	Bagnaria Arsa	613,10	0,98
4	Basiliano	1.042,00	1,67
5	Bertiolo	696,40	1,12
6	Bicinicco	638,70	1,02
7	Buja	1.362,60	2,18
8	Camino al Tagliamento	602,50	0,97
9	Campoformido	1.123,90	1,80
10	Campolongo al Torre	478,60	0,77
11	Carlino	721,00	1,16
12	Castions di Strada	745,30	1,20
13	Chiopris Viscone	516,30	0,83
14	Codroipo	1.912,30	3,07
15	Colloredo di Monte Albano	711,70	1,14
16	Coseano	731,10	1,17
17	Dignano	749,50	1,20
18	Drenchia	496,70	0,80
19	Faedis	883,80	1,42
20	Fagagna	1.115,00	1,79
21	Flabiano	595,10	0,95
22	Gemona del Friuli	1.817,50	2,91
23	Gonars	787,60	1,26
24	Grimacco	529,50	0,85
25	Latisana	1.691,50	2,71
26	Lestizza	905,10	1,45
27	Lignano Sabbiadoro	2.082,30	3,34
28	Lusevera	712,70	1,14
29	Magnano in Riviera	662,90	1,06
30	Majano	1.073,00	1,72
31	Marano Lagunare	943,70	1,51
32	Martignacco	1.033,20	1,66
33	Mereto di Tomba	775,90	1,24
34	Mortegliano	974,20	1,56
35	Moruzzo	679,60	1,09
36	Muzzana del Turignano	712,00	1,14
37	Nimis	824,60	1,32
38	Osoppo	793,30	1,27
39	Pagnacco	856,90	1,37
40	Palazzolo dello Stella	789,30	1,27
41	Palmanova	1.048,70	1,68
42	Pasian di Prato	1.253,80	2,01
43	Pocenia	654,30	1,05
44	Povoletto	1.077,50	1,73
45	Pozzuolo del Friuli	1.115,50	1,79
46	Preccenico	651,80	1,05
47	Prepotto	636,50	1,02
48	Pulfero	723,00	1,16
49	Ragogna	795,40	1,28
50	Reana del Rojale	934,30	1,50
51	Rive d'Arcano	721,60	1,16
52	Rivignano	721,50	1,16
53	Ronchis	665,30	1,07
54	Ruda	605,80	0,97
55	San Daniele del Friuli	1.311,70	2,10
56	San Leonardo	633,80	1,02
57	San Vito al Torre	686,90	1,10
58	San Vito di Fagagna	558,00	0,89
59	Santa Maria la Longa	599,70	0,96
60	Savogna	568,50	0,91
61	Sedegliano	970,50	1,56
62	Stregna	543,80	0,87
63	Talpana	754,40	1,21
64	Talmassons	820,50	1,32
65	Tapogliano	464,90	0,75
66	Tarcento	1.745,70	2,80
67	Tavagnacco	1.545,50	2,48
68	Teor	610,30	0,98
69	Torreano	765,50	1,23
70	Varmo	708,90	1,14
71	Villa Vicentina	483,70	0,78
72	Visco	484,50	0,78
73	Provincia di Udine	835,10	1,34
Totale		67.367,30	100,00

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Alessandro Colautti)

Elementi patrimoniali attivi e passivi di scissione

STATO PATRIMONIALE		Compendio Gas naturale	Dettaglio
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B I 01	Costi d'impianto e ampliamento		
B I 02	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
B I 03	Diritti di brevetto		
B I 04	Concessioni, licenze, marchi e simili		
B I 05	Avviamento		
B I 06	Immob. in corso e acconti		
B I 07	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B II 01	Terreni e fabbricati		
B II 02	Impianti e macchinario		
B II 03	Attrezzature ind. e commerciali		
B II 04	Altri beni		
B II 05	Immob. in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali	-	
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B III 01	Partecipazioni in:		
B III 01 a	- imprese controllate	18.148.767,30	
B III 01 b	- imprese collegate		
B III 01 c	- imprese controllanti		
B III 01 d	- altre imprese		
B III 02	Crediti:		
B III 02 a	- verso imprese controllate		
B III 02 b	- verso imprese collegate		
B III 02 c	- verso controllanti		
B III 02 d	- verso altri		
B III 03	Altri titoli		
B III 04	Azioni proprie		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.148.767,30	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.148.767,30	
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C I	RIMANENZE		
C I 01	Materie prime, suss. e di consumo		
C I 02	Prodotti in corso di lav. e semilavorati		
C I 03	Lavori in corso su ordinazione		
C I 04	Prodotti finiti e merci		
C I 05	Acconti		
	Totale rimanenze	-	
C II	CREDITI		
C II 01	Crediti verso clienti		
C II 02	Crediti verso imprese controllate		
C II 03	Crediti verso imprese collegate		
C II 04	Crediti verso controllanti		
C II 4-bis	Crediti tributari		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
C II 4-ter	Imposte anticipate		
C II 05	Crediti verso altri		
	Totale crediti	-	
C III	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOB.		
C III 01	Partecipazioni in imp. controllate		
C III 02	Partecipazioni in imp. collegate		
C III 03	Partecipazioni in imp. controllanti		
C III 04	Altre partecipazioni		
C III 05	Azioni proprie		
C III 06	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie non immobilizzate	-	
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C IV 01	Depositi bancari e postali		
C IV 02	Assegni		
C IV 03	Danaro e valori in cassa		
	Totale disponibilità liquide	-	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	
D	RATEI E RISCONTI		
D	Disagio su prestiti		
D	Vari		
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	
	TOTALE ATTIVO	18.148.767,30	

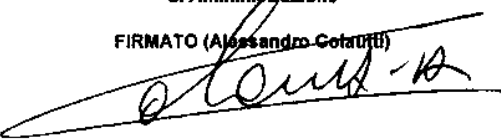
Elementi patrimoniali attivi e passivi di scissione

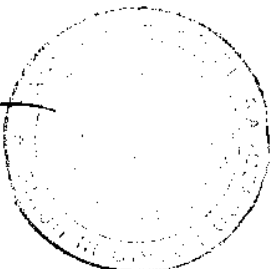
STATO PATRIMONIALE		Compendio Gas naturale	Dettaglio
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B 01	Per trattamento di quiescenza e simili		
B 02	Per imposte, anche differite		
B 03	Altri		
	Totale fondi per rischi ed oneri	-	
C	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	-	
D	DEBITI		
D 01	Obbligazioni		
D 02	Obbligazioni convertibili		
D 03	Debiti verso soci per finanziamenti		
D 04	Debiti verso banche		
	- entro 12 mesi	1.794.977,80	Ail. C1
	- oltre 12 mesi	12.018.508,75	Ail. C1
D 05	Debiti verso altri finanziatori		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
D 06	Acconti		
D 07	Debiti verso fornitori		
D 08	Debiti rappr. da titoli di credito		
D 09	Debiti verso imprese controllate		
D 10	Debiti verso imprese collegate		
D 11	Debiti verso controllanti		
D 12	Debiti tributari		
D 13	Debiti previdenziali		
D 14	Altri debiti		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	Totale debiti	13.813.486,55	
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E	Aggio su prestiti		
E	Vari	97.625,26	
	Totale ratei e risconti passivi	97.625,26	
TOTALE PASSIVITA'		13.911.111,81	
NETTO DI SCISSIONE		4.237.655,49	

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Alessandro Cotroneo)





Allegato "C 1"

Dettaglio dei debiti verso banche

DEBITI VERSO BANCHE	Debito originario	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale	Scadenza
Banca Popolare Friuladria S.p.A.	6.500.000,00	476.672,00	5.335.088,00	5.811.760,00	31/08/2016
Banca di Udine Credito Cooperativo S.C.P.A.R.L.	3.000.000,00	272.828,00	2.332.842,00	2.605.670,00	31/08/2014
Banca Popolare di Verona e Novara S.C.R.L.	3.000.000,00	468.291,00	2.303.528,00	2.771.819,00	31/12/2011
Unicredit Banca d'Impresa S.p.A.	3.000.000,00	577.186,00	2.047.051,00	2.624.237,00	31/10/2010
Totale debiti verso banche		1.794.977,00	12.018.509,00	13.813.486,00	

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Alessandro Colautti)

**Situazione Patrimoniale di CAFC S.p.A.
ante e post scissione**

STATO PATRIMONIALE		ANTE Scissione	Compendio Gas naturale	POST Scissione
A	CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	-	-	-
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B I 01	Costi d'impianto e ampliamento	17.360,00		17.360,00
B I 02	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-		-
B I 03	Diritti di brevetto	-		-
B I 04	Concessioni, licenze, marchi e simili	2.338.272,38		2.338.272,38
B I 05	Avviamento	-		-
B I 06	Immob. in corso e acconti	-		-
B I 07	Altre	208.314,82		208.314,82
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.563.947,20	-	2.563.947,20
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B II 01	Terreni e fabbricati	1.662.089,45		1.662.089,45
B II 02	Impianti e macchinario	34.806.600,39		34.806.600,39
B II 03	Attrezzature ind. e commerciali	937.196,98		937.196,98
B II 04	Altri beni	-		-
B II 05	Immob. in corso e acconti	779.815,02		779.815,02
	Totale immobilizzazioni materiali	38.185.701,84	-	38.185.701,84
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B III 01	Partecipazioni in:			
B III 01 a	- imprese controllate	18.148.767,30	(18.148.767,30)	-
B III 01 b	- imprese collegate	2.008.563,06		2.008.563,06
B III 01 c	- imprese controllanti	-		-
B III 01 d	- altre imprese	26.216,46		26.216,46
B III 02	Crediti:			
B III 02 a	- verso imprese controllate	-		-
B III 02 b	- verso imprese collegate	28.725,88		28.725,88
B III 02 c	- verso controllanti	-		-
B III 02 d	- verso altri	95.823,11		95.823,11
B III 03	Altri titoli	-		-
B III 04	Azioni proprie	-		-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.308.095,81	(18.148.767,30)	2.159.328,51
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	61.057.744,85	(18.148.767,30)	42.908.977,55
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C I	RIMANENZE			
C I 01	Materie prime, suss. e di consumo	689.126,07		689.126,07
C I 02	Prodotti in corso di lav. e semilavorati	-		-
C I 03	Lavori in corso su ordinazione	58.189,14		58.189,14
C I 04	Prodotti finiti e merci	-		-
C I 05	Acconti	-		-
	Totale rimanenze	747.315,21	-	747.315,21
C II	CREDITI			
C II 01	Crediti verso clienti	11.136.100,08		11.136.100,08
C II 02	Crediti verso imprese controllate	731.684,00		731.684,00
C II 03	Crediti verso imprese collegate	54.000,00		54.000,00
C II 04	Crediti verso controllanti	-		-
C II 4-bis	Crediti tributari			
	- entro 12 mesi	253.089,90		253.089,90
	- oltre 12 mesi	46.815,66		46.815,66
C II 4-ter	Imposte anticipate	334.863,66		334.863,66
C II 05	Crediti verso altri	148.581,72		148.581,72
	Totale crediti	12.705.135,02	-	12.705.135,02
C III	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISC. IMMOB.			
C III 01	Partecipazioni in imp. controllate	-		-
C III 02	Partecipazioni in imp. collegate	20.771,10		20.771,10
C III 03	Partecipazioni in imp. controllanti	-		-
C III 04	Altre partecipazioni	-		-
C III 05	Azioni proprie	-		-
C III 06	Altri titoli	18.979,79		18.979,79
	Totale attività finanziarie non immobilizzate	39.750,89	-	39.750,89
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C IV 01	Depositi bancari e postali	3.180.579,31		3.180.579,31
C IV 02	Assegni	1.919,37		1.919,37
C IV 03	Danaro e valori in cassa	13.393,01		13.393,01
	Totale disponibilità liquide	3.195.891,69	-	3.195.891,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.688.092,81	-	16.688.092,81
D	RATEI E RISCONTI			
D	Disagio su prestiti	-		-
D	Vari	319.436,51		319.436,51
	TOTALE RATEI E RISCONTI	319.436,51	-	319.436,51
	TOTALE ATTIVO	78.065.274,17	(18.148.767,30)	59.916.506,87

Allegato "D"

**Situazione Patrimoniale di CAFC S.p.A.
ante e post scissione**

STATO PATRIMONIALE		ANTE Scissione	Compendio Gas naturale	POST Scissione
A	PATRIMONIO NETTO			
A I	Capitale	32.212.710,45		32.212.710,45
A II	Riserva sovrapprezzo azioni	1.649.578,55		1.649.578,55
A III	Riserve di rivalutazione			
A IV	Riserva legale	637.725,34	(325.546,17)	312.179,17
A V	Riserve statutarie	267.249,28	(267.249,28)	-
A VI	Riserva azioni proprie in portafoglio			
A VII	Altre riserve:			
A VII 01	- riserva straordinaria	3.644.860,04	(3.644.860,04)	-
A VII 02	- riserva rivalutazione partecipazioni	5.910,15		5.910,15
A VII 04	- riserva arrotondamento euro	0,80		0,80
A VIII	Utili/perdite portati a nuovo			
A IX	Utile/perdita dell'esercizio	1.222.980,84		1.222.980,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	39.641.015,45	(4.237.655,49)	35.403.359,96
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
B 01	Per trattamento di quiescenza e simili			
B 02	Per imposte, anche differite	486.178,26		486.178,26
B 03	Altri	674.500,00		674.500,00
	Totale fondi per rischi ed oneri	1.160.678,26	-	1.160.678,26
C	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO	2.731.265,09	-	2.731.265,09
D	DEBITI			
D 01	Obbligazioni			
D 02	Obbligazioni convertibili			
D 03	Debiti verso soci per finanziamenti			
D 04	Debiti verso banche			
	- entro 12 mesi	4.753.894,29	(1.794.977,80)	2.958.916,49
	- oltre 12 mesi	14.331.940,00	(12.018.508,75)	2.313.431,25
D 05	Debiti verso altri finanziatori			
	- entro 12 mesi	279.202,99		279.202,99
	- oltre 12 mesi	720.034,57		720.034,57
D 06	Acconti	100.351,78		100.351,78
D 07	Debiti verso fornitori	3.550.178,97		3.550.178,97
D 08	Debiti rappr. da titoli di credito			
D 09	Debiti verso imprese controllate			
D 10	Debiti verso imprese collegate			
D 11	Debiti verso controllanti	623.673,00		623.673,00
D 12	Debiti tributari	287.208,34		287.208,34
D 13	Debiti previdenziali	273.810,75		273.810,75
D 14	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	4.753.924,69		4.753.924,69
	- oltre 12 mesi	2.167.276,60		2.167.276,60
	Totale debiti	31.841.495,98	(13.813.486,55)	18.028.009,43
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E	Aggio su prestiti			
E	Vari	2.690.819,39	(97.625,26)	2.593.194,13
	Totale ratei e risconti passivi	2.690.819,39	(97.625,26)	2.593.194,13
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	78.065.274,17	(18.148.767,30)	59.916.506,87

Udine, 25 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione

FIRMATO (Alessandro Colautti)

7268	;Comune Artegna	;Sindaco	Sig. Roberto Venturini	;Favorevole
6131	;Comune Bagnaria Arsa	;Per Delega	Sig. Marcuzzi Massimo	;Favorevole
6964	;Comune Bertiole	;Sindaco	Sig. Mario Battistuta	;Favorevole
6337	;Comune Bicinicco	;Sindaco	Sig. Dino Strizzolo	;Favorevole
13626	;Comune Buja	;Sindaco	Sig. Luca Marcuzzo	;Favorevole
11239	;Comune Campoformido	;Per Delega	Sig. Romanello Pietro	;Favorevole
7210	;Comune Carlino	;Per Delega	Sig. Smania Dino	;Favorevole
7453	;Comune Castions di Str.	;Per Delega	Sig. Romanese Sofia	;Favorevole
5163	;Comune Chiopris Viscone	;Sindaco	Sig. Carlo Schiff	;Favorevole
19123	;Comune Codroipo	;Per Delega	Sig. Scodellaro Luigino	;Favorevole
7117	;Comune Colloredo di M.A.	;Sindaco	Sig. Ennio Benedetti	;Favorevole
7311	;Comune Coseano	;Sindaco	Sig. Adriano Piccoli	;Favorevole
7495	;Comune Dignano	;Per Delega	Sig. Orlando Vittorio	;Favorevole
4967	;Comune Drenchia	;Sindaco	Sig. Tarcisio Donati	;Favorevole
5951	;Comune Flaibano	;Sindaco	Sig. Stefano Fabbro	;Favorevole
18175	;Comune Gemona del Friuli	;Per Delega	Sig. Copetti Lucio	;Favorevole
7876	;Comune Gonars	;Per Delega	Sig. Ciroi Lauro	;Favorevole
5295	;Comune Grimacco	;Per Delega	Sig. Chiabai Martina	;Favorevole
16915	;Comune Latisana	;Per Delega	Sig. Canova Cesare	;Favorevole
9051	;Comune Lestizza	;Sindaco	Sig. Amleto Tosone	;Favorevole
20823	;Comune Lignano Sabb.	;Per Delega	Sig. Teghil Carlo	;Favorevole
7127	;Comune Lusevera	;Sindaco	Sig. Claudio Noacco	;Favorevole
10730	;Comune Majano	;Sindaco	Sig. Claudio Mario Zonta	;Favorevole
9437	;Comune Mariano Lagunare	;Sindaco	Sig. Graziano Pizzimenti	;Favorevole
10332	;Comune Martignacco	;Per Delega	Sig. Baldo Sandro	;Favorevole
7759	;Comune Mereto di Tomba	;Per Delega	Sig. Burlone Sandro	;Favorevole
9742	;Comune Mortegliano	;Per Delega	Sig. Di Trapani Vito	;Favorevole
6796	;Comune Moruzzo	;Sindaco	Sig. Carletto Dreosso	;Favorevole
7120	;Comuna Muzzana del Turg.	;Per Delega	Sig. Biondin Alessandra	;Favorevole
8569	;Comune Pagnacco	;Sindaco	Sig. Paolo Tragoni	;Favorevole
7893	;Comune Palazzolo d. St.	;Per Delega	Sig. Zoroddu Simone	;Favorevole
10487	;Comune Palmanova	;Per Delega	Sig. Donato Francesco	;Favorevole
12538	;Comune Pasian di Prato	;Per Delega	Sig. Pozzo Giorgio	;Favorevole
6543	;Comune Pordenone	;Sindaco	Sig. Sergio Anzile	;Favorevole
10775	;Comune Povoletto	;Sindaco	Sig. Alfio Cecutti	;Favorevole
11155	;Comune Pozzuolo del Fr.	;Per Delega	Sig. Bertoli Nicola	;Favorevole
6518	;Comune Precentico	;Sindaco	Sig. Giuseppe Napoli	;Favorevole
6365	;Comune Prepotto	;Per Delega	Sig. Zanuttig Camillo	;Favorevole
7230	;Comune Pulfero	;Per Delega	Sig. Domenis Mario	;Favorevole
7954	;Comune Ragogna	;Sindaco	Sig. Mirco Daffarra	;Favorevole
9343	;Comune Reana del Rojale	;Sindaco	Sig. Edi Colaoni	;Favorevole
7216	;Comune Rive d'Arcano	;Sindaco	Sig. Gabriele Contardo	;Favorevole
6653	;Comune Ronchis	;Per Delega	Sig. Maniero Fabio	;Favorevole
6059	;Comune Ruda	;Per Delega	Sig. Gratton Francesco	;Favorevole
6338	;Comune San Leonardo	;Per Delega	Sig. Edi Colaoni	;Favorevole
5580	;Comune San Vito al Torre	;Per Delega	Sig. Mottola Aniello	;Favorevole
5997	;Comune San Vito di Fag.	;Sindaco	Sig. Carmen Micoli	;Favorevole
7544	;Comune Taipana	;Per Delega	Sig. Michelizza Fabio	;Favorevole
15455	;Comune Tavagnacco	;Sindaco	Sig. Mario Pezzetta	;Favorevole
7089	;Comune Varmo	;Sindaco	Sig. Graziano Vatri	;Favorevole
4837	;Comune Villa Vicentina	;Per Delega	Sig. Franz Mauro	;Favorevole
8351	;Comune Provincia di Ud.	;Per Delega	Sig. Marchetti Fabio	;Favorevole
5632	;Comune Aiello del Friuli	/		Assente
10420	;Comune Basiliano	/		Assente
6025	;Comune Camino al T.	/		Assente
4786	;Comune Campolongo al T.	/		Assente
8838	;Comune Faedis	/		Assente
11150	;Comune Fagagna	/		Assente
6629	;Comune Magnano in Riv.	/		Assente
8246	;Comune Nimis	/		Assente
7933	;Comune Osoppo	/		Assente
7215	;Comune Rivignano	/		Assente
13117	;Comune San Daniela d. Fr.	/		Assente
6869	;Comune Santa Maria la L.	/		Assente
5605	;Comune Savogna	/		Assente
9705	;Comune Sedegliano	/		Assente
5438	;Comune Stregna	/		Assente
9205	;Comune Talmassons	/		Assente
4649	;Comune Tapogliano	/		Assente
17457	;Comune Tarcento	/		Assente
6103	;Comune Teor	/		Assente
7655	;Comune Torreano	/		Assente
4845	;Comune Visco	/		Assente

R I E P I L O G O

Presenti	Assenti	Quorum	Maggioranza	
457071	166602	374204	374204	
73,29 %	26,71 %	60 %	60 %	
		Favorevoli	Contrari	Astenuti
		457071		
Perc. Totale Azioni		73,29 %	,00 %	,00 %
Perc. Presenti		100,00 %	, %	, %

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Udine, 4 aprile 2007.